REGOLAMENTO (CEE) N. 592/89 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1989

relativo al trasferimento in Italia di 300 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la siccità che ha colpito l'Italia dal mese di settembre 1988 ha provocato una penuria di foraggi che potrebbe indurre gli allevatori a vendere prematuramente il bestiame, con conseguenze negative sul reddito ;

considerando che si può rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori italiani 300 000 tonnellate di cereali foraggeri ; che tali cereali sono disponibili presso l'organismo d'intervento spagnolo sotto forma di orzo ; che, per mettere questo orzo a disposizione degli allevatori in questione, occorre procedere al loro trasferimento in Italia ;

considerando che l'organismo d'intervento italiano rimette in vendita le scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6) ;

considerando che occorre precisare ulteriormente talune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle responsabilità al riguardo ;

considerando che occorre definire le disposizioni relative al carico di tale operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di orzo.

2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il prodotto di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1° aprile 1989. Esso provvede a che esso sia trasferito in Italia e venga utilizzato per l'alimentazione degli animali anteriormente a date da determinare secondo la procedura prevista al paragrafo 5.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione.

4. Le operazioni di trasporto sono assegnate mediante gara. Il trasferimento della merce deve avvenire nelle condizioni di trasporto più favorevoli.

5. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trasporto del prodotto di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento spagnolo iscrive in uscita, a valore zero, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di orzo ceduti.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, a valore zero, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di orzo presi in consegna e, alla fine di ogni mese, ne trascrive il valore al prezzo di 91 ECU/t da convertire in moneta nazionale al tasso agricolo valido all'inizio della campagna 1988/1989.

3. Le spese di trasporto del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono iscritte nel conto di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA